Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46
A.C. 2171

Dossier n° 414 - Schede di lettura
10 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2171
Titolo:	Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 dicembre 2024
assegnazione:	16 dicembre 2024
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro

Premessa

Il disegno di legge, approvato dal Senato in data 10 dicembre 2024, reca misure in materia di **associazioni professionali a carattere sindacale tra militari** (APCSM), per garantire l'avvio del nuovo sistema previsto dalla **legge 28 aprile 2022, n. 46.**

L'intervento (art.1) si rende necessario per consentire la finalizzazione della trattativa negoziale in corso. La citata legge n. 46/2022, prevedendo che il contingente di distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale siano stabiliti con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, non prevede però una **disciplina transitoria**. In attesa della prima contrattazione, nell'ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente partire senza una **norma che consenta ai rappresentanti delle APCSM di partecipare alle procedure di contrattazione**.

Al fine di porre rimedio a tale carenza, un primo intervento normativo è già stato effettuato con il **decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61** (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96), con il quale è stato tra l'altro determinato il contingente di distacchi e permessi per l'anno 2024.

Poiché le **procedure di contrattazione sono tutt'ora in corso** e non si sono concluse entro il 31 dicembre 2024 (termine di efficacia del citato decreto-legge 61 del 2024), **il provvedimento in esame fissa i contingenti di distacchi e permessi anche per il 2025,** in misura analoga a quanto previsto per il 2024. Tale disciplina ha comunque **carattere provvisorio,** e sarà superata (ai sensi della legge 46/2022) da quanto stabilito in sede di contrattazione.

Il provvedimento dispone anche, all'art. 2, l'estensione del termine per **l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale** da parte di determinate categorie di **personale**.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la formulazione della norma, così come il già citato decreto-legge n. 61 del 2024, si ispira a quanto previsto in passato per la **Polizia di Stato** in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali in favore del proprio personale. Infatti, in sede di "smilitarizzazione" e conseguente riconoscimento dei diritti sindacali al personale della Polizia di Stato, effettuato con la legge 1° aprile 1981, n. 121, sono state finanziate in via transitoria aspettative sindacali retribuite e giornate di assenza retribuita, poi regolate in sede in contrattazione.

Si segnala altresì che lo scorso 18 novembre il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. n. 234, **che attua la delega** prevista dall'**articolo 9, comma 15**, della **legge n. 46 del 2022.** La IV Commissione ha espresso in merito **parere favorevole** in data 15 gennaio 2024 e la V Commissione ha espresso il nulla osta in data 8 gennaio 2025. Tale decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. 14, è stato pubblicato in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2025.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier dell'atto del Governo.

La libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

La legge 28 aprile 2022, n. 46 ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'intervento normativo si è reso necessario in conseguenza della **sentenza n.120 del 2018**, in cui la **Corte costituzionale**, modificando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), in quanto prevedeva che i militari non potessero costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

In estrema sintesi, la Corte:
- ha riconosciuto la **legittimità di associazioni professionali** di personale militare a carattere sindacale, rinviando alla legge la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
- ha stabilito che le associazioni in questione devono essere **composte solo da militari** e che essi non possano aderire ad associazioni diverse;
- ha ribadito la legittimità del **divieto** per i militari di esercitare il **diritto di sciopero**.

Contenuto

L'**art. 1** del provvedimento reca le **norme transitorie in materia di distacchi e i permessi retribuiti**, di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Alle APCSM riconosciute, anche per il 2025 (come già nel 2024) sono riconosciute **un distacco ogni duemila unità di personale** e **un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale**.

Resta ferma la possibilità di godere di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a **seguito della conclusione della contrattazione** di comparto (ai sensi del comma 4 del citato art.1480).

La distribuzione di distacchi e permessi è operata sulla base dell'**effettiva rappresentatività del personale**.

Si ricorda che l'art. 1478 del Codice dell'ordinamento militare prevede che le APCSM, per essere considerate **rappresentative a livello nazionale**, devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al **4% della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento**, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. Se, invece, l'APCSM è costituita da militari **appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare**, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti **non inferiore al 3% della forza effettiva delle singole Forze armata o Forze di polizia a ordinamento militare**, rilevata alla medesima data.

L'art. 2 estende inoltre a 36 mesi il termine - attualmente fissato a 30 mesi - per **l'esercizio, da parte del Governo, della delega** (prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46), recante la disciplina delle **particolari limitazioni** all'esercizio dell'attività sindacale da parte del **personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa**, anche fuori del territorio nazionale, **inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali** ovvero **distaccato individualmente**.

Si ricorda che la legge citata è entrata in vigore il 27 maggio del 2022. La legge fissava originariamente il termine per l'esercizio della delega in esame entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. Il termine è stato poi esteso a 12 mesi e successivamente a 30 mesi (con scadenza, quindi, il prossimo 27 novembre 2024). Il provvedimento in esame proroga tale termine al **27 maggio 2025**.

Nella relazione illustrativa, la proroga del termine di esercizio della delega viene **motivata dalla delicatezza della materia**, dalla **complessità dell'iter approvativo** e dal fatto che **l'individuazione delle prime associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative** per il triennio 2022- 2024 in grado di fornire il parere sullo schema di provvedimento in oggetto, è avvenuta con i Decreti del Ministro per la Pubblica amministrazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024. Solo a seguito di tale riconoscimento – si legge ancora nella relazione - è stato possibile acquisire il **parere di tutte le 21 Associazioni rappresentative** che, in data 23 luglio 2024, hanno fatto pervenire articolate osservazioni, in merito alle quali sarà necessario acquisire il **concerto dei Ministeri** delle finanze e dell'economia e della Pubblica Amministrazione, a premessa della preliminare deliberazione del Consiglio

dei Ministri, del parere del Consiglio di Stato, del successivo inoltro alle Camere per l'espressione dei **pareri delle competenti Commissioni** e degli ulteriori adempimenti previsti dall'iter di adozione.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.